Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I

Anno 108° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 21 giugno 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1966, n. **1380**.

Erezione in ente morale della Fondazione « Piccolo Museo Mario e Fosca Crespi », con sede in Milano.

N. 1380. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Piccolo Museo Mario e Fosca Crespi », con sede in Milano, piazza Paolo Ferrari n. 8, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 106. — GRECO

LEGGE 5 giugno 1967, n. **422**.

Autorizzazione di spesa per il completamento del programma di ricerche spaziali San Marco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata per l'anno finanziario 1967 la spesa di lire 2.200 milioni per l'esecuzione del programma nazionale di ricerche spaziali San Marco e per sopperire agli oneri relativi all'impiego e alla manutenzione delle piattaforme mobili costituenti il poligono di lancio.

Art. 2.

L'esecuzione dei compiti di cui al precedente articolo 1 è affidata:

a) al Consiglio nazionale delle ricerche per quanto riguarda il completamento della fase del programma in corso di realizzazione;

b) al Centro di ricerche aerospaziali dell'Università di Roma per quanto concerne l'ulteriore espletamento del programma stesso.

Art. 3.

Per lo svolgimento dei compiti rispettivamente affidati, sulla somma indicata all'articolo 1 viene autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.000 milioni a favore del Consiglio nazionale delle ricerche e di un contributo straordinario di lire 1.200 milioni a favore dell'Università di Roma.

Art. 4.

Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, lettera *b*), è autorizzato il trasferimento dal Consiglio nazionale delle ricerche all'Università di Roma dei materiali relativi al programma San Marco di proprietà o in consegna allo stesso Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 5.

All'onere di lire 2.200 milioni derivante dal provvedimento sarà provveduto con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1967

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — COLOMBO — TREMELLONI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 giugno 1967, n. **423**.

Finanziamento dei programmi di ricerca fondamentale nel campo spaziale da svolgersi presso laboratori nazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.700 milioni a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per la realizzazione dei programmi di ricerca fondamentale nel campo spaziale da svolgersi presso laboratori nazionali.

Il contributo viene ripartito in ragione di lire 850 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario riguardante il fondo occorrente per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1967

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — COLOMBO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 giugno 1967, n. 424.

Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a costruire la seconda invasatura per le navi traghetto delle Ferrovie dello Stato in Golfo degli Aranci.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad eseguire a propria cura e spese, a carico dei fondi stanziati con la legge 27 ottobre 1965, n. 1200, ed in deroga a quanto stabilito dall'articolo 16 del regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, i lavori di costruzione nel porto di Golfo degli Aranci della seconda invasatura per le navi traghetto delle Ferrovie dello Stato, le opere ferroviarie, i piazzali, la pavimentazione e gli impianti, nonchè la scogliera di protezione per una spesa complessiva di lire 1.500.000.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — PIERACCINI — NATALI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 giugno 1967, n. 425.

Modifiche alla legge 22 dicembre 1960, n. 1598, concernenti disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il contributo a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, previsto dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1598, è aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. 426.

Autorizzazione all'Automobile Club di Cuneo ad acquistare un immobile.

N. 426. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Cuneo viene autorizzato ad acquistare in proprietà dal signor Felice Blengino, per trasferirvi gli uffici della propria delegazione e per il prezzo di L. 6.947.000, due locali con relativo servizio posti al piano terreno, nonchè un'area di cortile — estesa mq. 40 — adiacente ai precedenti, il tutto facente parte del fabbricato denominato « Palazzo Green Garden », sito in Saluzzo al corso IV Novembre n. 2.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 113. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1967, n. 427.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia della Visitazione della Beata Vergine con quella di S. Francesco d'Assisi, nel comune di Folgaria (Trento).

N. 427. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 15 dicembre 1966, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia della Visitazione della Beata Maria Vergine, in frazione Nosellari del comune di Folgaria (Trento), con quella di S. Francesco d'Assisi, in frazione Carbonare dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 116. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1967, n. 428.

Dichiarazione formale del fine di culto dell'Arciconfraternita del SS. Crocifisso, Purgatorio e Buona Morte, in Teggiano (Salerno).

N. 428. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene dichiarato lo scopo prevalente di culto dell'Arciconfraternita del SS. Crocifisso, Purgatorio e Buona Morte, con sede in Teggiano (Salerno), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 117. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 548 « della Valle Argentina ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della

citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 102 di detto piano è prevista la strada: Molini di Triora-Badalucco-Taggia-innesto strada statale n. 1 « Aurelia » ad Arma di Taggia, della lunghezza di km. 24 + 500;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Molini di Triora-Badalucco-Taggia-innesto strada statale n. 1 « Aurelia » ad Arma di Taggia, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 548 « della Valle Argentina ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1967
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 86

(6243)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 105-dir « di Castrovillari ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 392 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 105 « di Castrovillari » presso Firmo-innesto strada statale n. 105 « di Castrovillari » presso Lungro, della lunghezza di km. 3 + 000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 105 « di Castrovillari » presso Firmo-innesto strada statale n. 105 « di Castrovillari » presso Lungro, della lunghezza di km. 3 + 000, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 105-*dir* « di Castrovillari ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1967
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 88

(6244)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 112-bis « di Aspromonte ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 408 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 111 diramazione « di Gioia Tauro e Locri » presso bivio Villano-innesto strada statale n. 112 « d'Aspromonte » a Casoleto, della lunghezza di km. 16+500;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 111 diramazione « di Gioia Tauro e Locri » presso bivio Villano-innesto strada statale n. 112 « d'Aspromonte » a Casoleto, della lunghezza di km. 16+500, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 112-*bis* « d'Aspromonte ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1967
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 94

(6245)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 547 « di Guasila ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 438 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 197 « di San Gavino e del Flumini » presso Furtei - Segariu - Guasila - Ortacesus - Senorbi - San Andrea Frius, della lunghezza di km. 26+300;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 177 « di San

Gavino e del Flumini » presso Furtei - Segariu - Guasila - Ortacesus - Senorbi - San Andrea Frius, della lunghezza di km. 26+300, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 547 « di Guasila ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1967
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 99

(6246)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1967.

Classificazione tra le provinciali di ventisei strade in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 17 aprile 1963, n. 694, con la quale l'Amministrazione provinciale di Napoli ha chiesto la classificazione a provinciale delle seguenti strade comunali:

1) « Afragola-Cardito », dalla strada provinciale circumvallazione di Afragola nell'abitato di Afragola, alla strada statale n. 87, Sannitica, nell'abitato di Cardito, km. 2,100;

2) « Agnano-Domiziana », dalla strada comunale di Agnano, alla strada statale n. 7-*quater* Domiziana, nei pressi dell'Accademia militare aeronautica, km. 2,150;

3) « Candelora in Acerra », dalla strada provinciale Fondali-Ponte Villanova, per la contrada Candelora alla strada provinciale Padula, km. 3,500;

4) « Cannito in Mugnano », dalla strada provinciale Mugnano-Melito, nell'abitato di Mugnano verso Piscinola, fino al confine tra i comuni di Mugnano e di Napoli, km. 1,500;

5) « Casacelle in Gugliano » (2° tratto), in continuazione della strada provinciale Casacelle, dal sito « Casacelle » in Giuliano alla strada provinciale Santa Maria a Cubito, km. 2,000;

6) « Circumvallazione di Cicciano », dalla strada provinciale Nola-Cimitila-Cicciano all'incrocio con il lago di Avella e per Cutigliano e la masseria Ordella fino all'innesto con la strada provinciale Nola nel tratto: Ciccino-Cancello in località Santa Maria degli Angeli, km. 2,400;

7) « Cupa di Nola in Somma Vesuviana », dalla strada provinciale Marigliano-Somma alla strada provinciale Spartimento in località « Spartimento », km. 3,000;

8) « Innamorati in Giugliano », dall'abitato di Giugliano alla strada provinciale Campana, km. 1,600;

9) « Monte in Torre del Greco », dalla strada statale n. 18 Tirrena Inferiore, in località « Epitaffio » fino alla località « Cappella Nova » e « Cappella Vecchia », km. 3,500;

10) « Eddomade in Casamicciola », dalla strada comunale Puzzillo alla strada provinciale Circumvallazione di Casamicciola nel tratto denominato « Principessa Margherita », km. 0,750;

11) « Furignano in Saviano », dalla strada provinciale Fressurie, alla strada provinciale Spartimento in località masseria De Sierro, km. 3,500;

12) « Gesini in Casola », dalla strada provinciale Gragnano-Casola-Lettere, in località Pietrà, alla strada provinciale Vittorio Veneto in Casola, km. 1,800;

13) « Forio-Lacco-Casamicciola », dalla strada statale n. 270 dell'Ischia Verde, in Forio d'Ischia, per Lacco Ameno, in contrada Fango, fino a Casamicciola, in località Piazza Maio, km. 3,800;

14) « Lausdomini in Mariglianella », dalla strada provinciale Crocelle alla strada provinciale Ponte dei Cani, nell'abitato di Lausdomini, frazione di Marigliano, km. 0,900;

15) « Marigliano-San Giuseppe-Scisciano », da S. Nicola di Marigliano per località: San Giuseppe e Marzano, fino alla strada provinciale Spartimento in Scisciano, km. 2,000;

16) « Melitiello in Melito » dalla strada statale numero 7-*bis* di Terra di Lavoro, nell'abitato di Melito, alla strada provinciale Casandrino-Arzano, km. 1,500;

17) « Molino in Saviano », dalla strada provinciale Nola-Castellammare, nell'abitato di Saviano, alla strada provinciale Parrocchia in Piazzola di Nola, km. 3,000;

18) « Ottaviano-Monte Somma » (2° tratto), in continuazione della strada provinciale Ottaviano-Monte Somma fino alla strada Matrone, km. 4,000;

19) « Motta-Casa dei Miri in Gragnano », dalla strada comunale dei Sepolcri alla strada provinciale Varano-Scavi di Stabia, km. 0,700;

20) « Murelle in Giugliano », dalla strada provinciale Marano-Giugliano, alla strada provinciale Mugnano-Giugliano, lungo il confine tra i comuni di Giugliano e Villaricca, km. 1,100;

21) « Nola-Castel Cicala », dalla strada provinciale Seminario-Madonna delle Grazie in Nola alla strada provinciale Visciano-Livardi, in Castel Cicala, km. 2,300;

22) « Pomigliano-Miuli », dalla strada provinciale Selva, in prosieguo della strada provinciale Palazzina Alfa Romeo, per la contrada Scorza e la strada provinciale Brusciano-Somma, fino alla strada provinciale Mariglianella-Miuli, in corrispondenza della strada provinciale Montevergine, km. 2,600;

23) « Ponte della Gatta in Torre del Grego », dalla strada statale n. 18, Tirrena Inferiore alla strada Litoranea di Torre del Grego in località « Lido incantesimo », di Santa Maria la Bruna, km. 1,350;

24) « Quaranta Moggia », dalla strada provinciale Padula alla strada provinciale Ponte dei Cani attraverso la località Quaranta Moggia, km. 4,000;

25) « Tuoro ovvero strada Depugliano-Cesini », dalla strada Depugliano in Lettere alla strada Gesini in Casola, km. 3,000;

26) « Vignariello in Somma Vesuviana », dalla strada provinciale Brusciano-Somma, nell'abitato di Somma Vesuviana, alla strada provinciale Mariglianella Miuli, km. 2,800;

Visto il voto 18 aprile 1967, n. 576, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto provinciali le ventisei strade sopra elencate;

Ritenuto che le suddette ventisei strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le ventisei strade di cui alle premesse, dello sviluppo complessivo di km. 60,850, in provincia di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1967

Il Ministro: MANCINI

(6241)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 2006/4 del 26 agosto 1966, con il quale l'Amministrazione provinciale di Catanzaro ha deliberato di classificare tra le provinciali la strada di bonifica « dalla provinciale di Cirò per lo scalo ferroviario alla strada statale n. 106 (contrada Cappellieri) », dell'estesa di km. 11 + 250;

Visto il voto n. 633 del 18 aprile 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suddetta, della lunghezza complessiva di km. 11 + 250, può pertanto essere classificata provinciale a termini dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica « dalla provinciale di Cirò per lo scalo ferroviario alla strada statale n. 106 (contrada Cappellieri), dell'estesa di km. 11 + 250 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1967

Il Ministro: MANCINI

(6242)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1967.

Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Haupt Joachim, di Palermo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Haupt Joachim, con sede a Palermo in via Principe Belmonte, 22, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per l'importazione di birra dalla Germania orientale, di cui al Mod. *B* Import n. 5346197 rilasciato il 15 dicembre 1964 dalla filiale di Palermo del Banco di Roma per lire italiane 15.751.254;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionato;

Ritenuto che la ditta su citata non ha dato corso all'importazione della merce nè ha provveduto al riaccredito della valuta a suo tempo trasferita all'estero;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Haupt Joachim di Palermo nella misura del 5 % sullo importo di Lit. 15.751.254.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1967

Il Ministro: TOLLOY

(6346)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 14 aprile 1938, n. 771, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Foggia », ed i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, che ha approvato il vigente statuto e 18 luglio 1964, n. 724, che lo ha modificato all'art. 8;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1967, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Vista la lettera 29 maggio 1967, con la quale la Federazione provinciale artigianato di Foggia ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto Consiglio, l'on. Vincenzo Russo, in sostituzione del sig. Matteo Genzano, dimissionario;

Decreta:

L'on. Vincenzo Russo è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, in rappresentanza della Federazione provinciale artigianato di Foggia, in sostituzione del sig. Matteo Genzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 giugno 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(6750)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra Braccianti, muratori ed esercenti arti affini », con sede in Sassa (L'Aquila).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° giugno 1967, il rag. Enea Laurenzi è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra Braccianti, muratori ed esercenti arti affini », con sede in Sassa (L'Aquila), in sostituzione del dottor Giacomo Giammaria, dimissionario.

(6105)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Margherita di Belice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Santa Margherita di Belice (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.886.172, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6334)

Autorizzazione al comune di Basicò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Basicò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.098.049, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6323)

Autorizzazione al comune di Capizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Capizzi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.392.909, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6324)

Autorizzazione al comune di Calascibetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Calascibetta (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.806.512, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6325)

Autorizzazione al comune di Viagrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Viagrande (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.459.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6326)

Autorizzazione al comune di San Sebastiano al Vesuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1967, il comune di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.166.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6338)

Autorizzazione al comune di Capri Leone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Capri Leone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.733.743, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6335)

Autorizzazione al comune di Caronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Caronia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.032.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6336)

Autorizzazione al comune di Castel di Lucio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Castel di Lucio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.444.621, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6337)

Autorizzazione al comune di Ragogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Ragogna (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.191.038 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6629)

Autorizzazione al comune di Vallelunga Pratameno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.116.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6331)

Autorizzazione al comune di San Michele di Ganzaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di San Michele di Ganzaria (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.705.588, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6327)

Autorizzazione al comune di San Cono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di San Cono (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.197.367, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6328)

Autorizzazione al comune di Palagonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Palagonia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.119.759, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6329)

Autorizzazione al comune di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Licodia Eubea (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6330)

Autorizzazione al comune di Sommatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Sommatino (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.335.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6332)

Autorizzazione al comune di Marianopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Marianopoli (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.576.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6333)

Autorizzazione al comune di Attimis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Attimis (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 998.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6628)

Autorizzazione al comune di Roccabernarda ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Roccabernarda (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.462.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6572)

Autorizzazione al comune di Argusto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Argusto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.047.724, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6573)

Autorizzazione al comune di Picciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Picciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.210.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6339)

Autorizzazione al comune di Civitaquana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Civitaquana (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.154.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6340)

Autorizzazione al comune di Sassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Sassinoro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.656.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6631)

Autorizzazione al comune di Casalfiumanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Casalfiumanese (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.786.604 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6632)

Autorizzazione al comune di Cicognolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Cicognolo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.508.535 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6633)

Autorizzazione al comune di Solarolo Rainerio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Solarolo Rainerio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.632.465 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6634)

Autorizzazione al comune di Castro dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Castro dei Volsci (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.311.180 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6635)

Autorizzazione al comune di Montefalcone Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Montefalcone Valfortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.129.090 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6630)

Autorizzazione al comune di Colle San Magno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Colle San Magno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.929.175 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6636)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea del Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Sant'Andrea del Garigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.183.360 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6638)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115

Corso dei cambi del 20 giugno 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,56	624,55	624,54	624,48	624,55	—	624,53	624,48	624,48	624,55
$ Can.	577,61	577,45	577,75	77,45	577,50	—	577,40	577,45	577,45	577,50
Fr. Sv.	144,70	144,69	144,7050	144,69	144,70	—	144,69	144,69	144,70	144,69
Kr. D.	90,28	90,24	90,28	90,24	90.25	—	90,26	90,24	90,26	90,27
Kr. N.	87,40	87,39	87,40	87,395	87,40	—	87,40	87,395	87,39	87,39
Kr. Sv.	121,28	121,26	121,28	121,27	121,30	—	121,27	121,27	121,20	121,20
Fol.	173,36	173,40	173,44	173,40	173,45	—	173,415	173,40	173,35	173,37
Fr. B.	12,58	12,578	12,5810	12,5785	12,58	—	12,58	12,5785	12,58	12,58
Franco francese	127,18	127,22	127,2450	127,245	127,15	—	127,245	127,245	127,21	127,21
Lst.	1743,79	1743,20	1743,20	1743,15	1743 —	—	1743,25	1743,15	1743,60	1793,40
Dm. occ.	156,94	156,88	156,90	156,855	156,92	—	156,265	156,855	156,93	156,92
Scell. Austr.	24,19	24,18	24,1890	24,1840	24,18	—	24,1885	24,1840	24,18	24,185
Escudo Port.	21,77	21,77	21,75	21,79	21,80	—	21,75	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,42	10,41	10,4175	10,4225	10,43	—	10,414	10,4225	10,42	10,42

Media dei titoli del 20 giugno 1967

Rendita 5 % 1935	105,05
Redimibile 3,50 % 1934	100,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1-10-1975) II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 giugno 1967

1 Dollaro USA	624,505
1 Dollaro canadese	577,425
1 Franco svizzero	144,69
1 Corona danese	90,25
1 Corona norvegese	87,397
1 Corona svedese	121,27
1 Fiorino olandese	173,407
1 Franco belga	12,579
1 Franco francese	127,245
1 Lira sterlina	1743,20
1 Marco germanico	156,86
1 Scellino austriaco	24,186
1 Escudo Port.	21,77
1 Peseta Sp.	10,418

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di Lerici (La Spezia).

Con decreto interministeriale n. 378 del 15 febbraio 1966, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di Lerici (La Spezia), località « Quadrivio Scoglietti », foglio n. 7, particella catastale n. 625, della superficie complessiva di mq. 1100.

(6216)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Colle Sannita (Benevento)

Con decreto ministeriale 5 maggio 1967, n. 398, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1967, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 285, il termine fissato con i decreti ministeriali 15 maggio 1963, n. 2436 e 13 maggio 1965, n. 322, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Colle Sannita (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 15 maggio 1969.

(6237)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Reino (Benevento)

Con decreto ministeriale 5 maggio 1967, n. 397, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1967, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 285, il termine fissato con i decreti ministeriali 15 maggio 1963, n. 2438 e 13 maggio 1965, n. 321, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Reino (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 15 maggio 1969.

(6239)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1967, registro n. 19 Finanze, foglio n. 7, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto, in data 24 giugno 1966, dal cassiere del Registro Di Santo Cesare avverso il provvedimento 19 giugno 1966, n. 211694, con il quale venne rigettata l'istanza dal medesimo prodotta per ottenere, ai fini della promozione alla qualifica di primo cassiere, l'applicazione dei benefici combattentistici, nonchè la riduzione dei termini di anzianità di cui dell'art. 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, è stato respinto perchè giuridicamente infondato.

(6106)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° febbraio 1967 al 28 febbraio 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 21 (settore uova) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 1° FEBBRAIO 1967 AL 25 FEBBRAIO 1967

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	65,60 (a)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	65,60 (a)
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	74,80 (b)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	34,05	34,05	34,05	34,05	34,05	282,75 (c)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	148,90 (d)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	290,60 (e)

(a) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma, escluse quelle originarie e provenienti da Polonia, Finlandia e Repubblica del Sud Africa.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,85 per chilogramma.
(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di: lire 343,75 per chilogramma, se originario da Cecoslovacchia e Gran Bretagna; lire 250,00 per chilogramma, se originario da altri Paesi terzi.
e) Si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma, se originario da Argentina, Cina continentale, Danimarca, Inghilterra, Polonia, Svezia, Sud Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 26 FEBBRAIO 1967 AL 28 FEBBRAIO 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	65,60 (*a*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile . .	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	65,60 (*a*)
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	74,80 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	34,05	34,05	34,05	34,05	34,05	282,75 (*c*)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	148,90 (*d*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	290,60 (*e*)

(*a*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma, escluse quelle originarie e provenienti da Polonia, Finlandia e Repubblica del Sud Africa.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,85 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma.
e) Si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma, se originario da Argentina, Cina continentale, Danimarca, Inghilterra, Polonia, Svezia, Sud Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia.

(5633)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione al Consorzio di bonifica del bacino dell'Alto e Medio Belice, con sede in Palermo, ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1967, registro n. 4, foglio n. 204 il Consorzio di bonifica del bacino dell'Alto e Medio Belice, con sede in Palermo è autorizzato ad acquistare un primo piano di un immobile sito in Palermo, via G. B. Lulli n. 24, dell'impresa Giuseppe di Bella al prezzo di L. 75.000.000 (settantacinquemilioni).

(5985)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1967, registro n. 18 Pubblica istruzione, foglio n. 296, i ricorsi al Governo della Repubblica prodotti dal sindaco di Fai della Paganella, dai signori Mottes Amelia ed altri avverso il decreto ministeriale 18 ottobre 1963, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, una zona sita nell'ambito del comune di Fai della Paganella, sono stati rispettivamente dichiarato inammissibile il primo e respinto il secondo.

(6055)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle Banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A - 183 del 24 maggio 1967 relativa al regolamento di noli e noleggi e di spese portuali.

(6273)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 23 marzo 1965 dal signor Galante Antonio, reggente dell'ufficio locale p. t. di Orsogna (Chieti), avverso l'ordinanza del direttore centrale degli uffici locali e agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni n. ULA/2104/44325 del 26 gennaio 1965, pubblicata nel bollettino straordinario del Ministero delle poste e telecomunicazioni n. 3 del 6 marzo 1965, con la quale è stata disposta la pubblicazione degli uffici locali disponibili ai fini dei trasferimenti a domanda previsti dagli articoli 51 e 52 della legge 2 marzo 1963, n. 307.

(6059)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'A.N.A.S.

L'Amministrazione, inoltre si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

maturità classica;
maturità scientifica;
abilitazione magistrale.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi dell'art. 173 del testo unico n. 3 succitato, anche gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano alla data di pubblicazione del presente decreto, qualifica non inferiore a quella di archivista e siano muniti del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'A.N.A.S. (via Monzambano, 10, Roma), entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali disguidi postali o altre cause di forza maggiore non legittimano la presentazione delle domande dopo la scadenza del termine sopra fissato.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno altresì esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che in caso contrario verranno per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno infine dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) avere compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32 tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario e di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzato od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato civile per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

b) passaporto;

c) porto d'armi;

d) tessera postale;

e) patente di guida;

f) carta d'identità;

g) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un presidente scelto fra gli impiegati delle categorie direttive dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore ad ispettore generale, e da altri quattro membri due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, potranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengono necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e degli invalidi del lavoro, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1943 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal Presidente della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata su carta da bollo da L. 400 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riscontrata la qualità di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

e) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra un certificato in carta bollata da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 400; dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

g) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

h) le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell' 11 gennaio 1948, un certificato in carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollaata da L. 400;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 400;

m) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra l'originale o copia del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 400;

o) i coniugati ed i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato di iscrizione presso l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni 30, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) il diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 400, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà, questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 400 attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall' ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 400 una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con la indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) del precedente art. 13 e alla lettera *o*) dell'art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti validi.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio iniziale stabilito per il personale amministrativo della carriera di concetto.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale amministrativo della carriera di concetto.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

PROGRAMMA D'ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) nozioni di diritto privato e amministrativo;
2) principi di economia politica e scienza delle finanze;
3) nozioni di contabilità generale ed amministrativa del patrimonio dello Stato.

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;
2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;
3) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 13 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1967
Registro n. 3 *A.N.A.S., foglio n.* 358

Alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) - Via Monzambano, 10. — ROMA

. .l. . sottoscritt. . (congome e nome) . . . .
chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

A tal fine sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

a) di essere nat . a . . . . il . .
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere iscritt. nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);
e) di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . . rilasciato dall'Istituto . . . di . . . . dell'anno scolastico . .,
f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . . . , ,
g) di essere residente a . . Via . . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);
h) l'indirizzo a cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente .
i) di non aver prestato servizio come impiegat . presso pubbliche Amministrazioni (oppure indicare le Amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora questo fosse cessato).

Dichiara inoltre di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza gli/le verrà assegnat...

Con osservanza.

. . . ., lì . . . .

. . . .
(firma)

Autentica della firma.

(5822)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale - anno accademico 1967-68 - di centoventidue allievi ufficiali da assegnare: novanta al Corpo di Stato Maggiore e trentadue ai Corpi tecnici (Genio navale ed Armi navali).

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale e successive modificazioni;
Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica;
Vista la legge 3 gennaio 1960, n. 102, riguardante la ratifica ed esecuzione dello Statuto della Scuola europea, firmata a Lussemburgo il 12 aprile 1957;
Vista la legge 21 luglio 1961, n. 685, e successive modificazioni sulla ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle facoltà universitarie;
Vista la legge 14 febbraio 1964, n. 47, concernente modifiche della legge sull'ordinamento della Marina militare;
Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251, sulla ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M. all'Accademia navale;
Vista la legge 26 giugno 1965, n. 807, sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione all'Accademia navale in qualità di allievi ufficiali del Corpo del Genio navale e del Corpo delle Armi navali;

Decreta:

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno 1967-68 un concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, di centoventidue allievi ufficiali da assegnare:

90 al Corpo di Stato maggiore;
32 ai Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali).

Il concorso comprende:

a) visita medica;
b) prove attitudinali;
c) prove di concorso, consistenti in:
una prova orale di matematica;
una prova orale di cultura generale (storia e geografia);
una prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alle prove attitudinali e di concorso i concorrenti che avranno superato la visita medica.

Le prove predette avranno luogo a Livorno presso l'Accademia navale di massima nel mese di settembre 1967 per i concorrenti già in possesso del titolo di studio richiesto e nel mese di ottobre 1967 per i concorrenti che dovranno sostenere esami nella 2ª sessione.

Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Sono ammesi al concorso i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

A	siano nati in data posteriore al 31 dicembre 1945; per l'assegnazione ai soli Corpi tecnici sono ammessi anche i nati posteriormente al 31 dicembre 1944;
B	siano celibi o vedovi senza prole;
C	siano dotati di sviluppo organico e attitudine psicofisica necessari alla vita di mare;

D	abbiano già conseguito o conseguano nella seconda sessione di esami 1967 uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica; diploma di maturità scientifica; diploma di licenza liceale della Scuola Europea (tutti gli indirizzi); diploma di istituto tecnico nautico; diploma di istituto tecnico industriale; diploma di istituto tecnico per geometri; diploma di istituto tecnico commerciale; diploma di istituto tecnico agrario; i diplomi di istituto tecnico commerciale e di istituto tecnico agrario sono validi soltanto per l'assegnazione al Corpo di Stato maggiore;
E	abbiano il consenso del genitore che esercita la patria potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, se minorenni;
F	abbiano tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglie, la cui onorabilità è accertata a giudizio del Ministero della difesa;
G	non siano stati espulsi da istituti di educazione dello Stato; nè abbiano per qualsiasi motivo già cessato di appartenere all'Accademia navale; nè siano stati rinviati da precedenti concorsi per non aver superato la prova attitudinale o in base al primo comma dello art. 6 del presente decreto.

L'ammissione dei giovani che si trovino già alle armi è subordinata al nulla osta della forza armata di appartenenza.

Possono altresì partecipare al concorso i sottufficiali e i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi:

1) abbiano compiuto tre anni di servizio di ferma volontaria e un anno di imbarco su nave in armamento o in riserva;

2) abbiano conseguito o conseguano nella 2ª sessione di esami 1967 uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione al corso normale dell'Accademia navale;

3) non abbiano superato il 26° anno di età.

I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 400, dovrà essere inoltrata dal concorrente a mezzo raccomandata al comando dell'Accademia navale di Livorno in modo che pervenga a quel comando entro e non oltre il 1° ottobre 1967 (Allegato *A*).

Per i concorrenti minorenni essa dovrà essere vistata dal genitore che esercita la patria potestà o dal tutore.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400;

b) una dichiarazione in carta libera del genitore o del tutore di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nel presente decreto (Allegato *B*).

Al momento dell'ammissione dei candidati risultati idonei, tale dichiarazione dovrà essere rinnovata in carta legale, autenticata da un notaio e registrata presso l'Ufficio del registro.

Art. 4.

Documentazione

1) All'atto della presentazione alla visita medica, i concorrenti dovranno consegnare i seguenti documenti:

a) due fotografie (senza cartoncino) formato tessera, a mezzo busto su fondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia leggibile) nome, cognome, luogo e data di nascita del concorrente. Nessuna legalizzazione deve essere apposta sulle fotografie;

b) carta di identità;

c) documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *D*) dell'art. 2 del presente decreto. Il diploma originale del titolo di studio può essere sostituito provvisoriamente da un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Istituto medio superiore; dal certificato devono anche risultare le votazioni riportate nelle singole materie e la sessione di esami nella quale il titolo di studio è stato conseguito.

Il diploma originale del titolo di studio dovrà essere comunque presentato prima della promozione alla 2ª classe.

2) I candidati collocati utilmente nella graduatoria, dovranno presentare a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

1	Certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 400, rilasciato in data non anteriore alla comunicazione di esito del concorso.
2	Certificato generale del casellario giudiziario in carta da bollo da L. 400, rilasciato in data non anteriore alla comunicazione di esito del concorso dalla cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione il giovane è nato; ovvero dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il concorrente è nato all'estero.
3	Atto di assenso del genitore che esercita la patria potestà, ovvero del tutore, per contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, redatto dal sindaco secondo il modello numero 66 annesso al regolamento sul reclutamento dell'Esercito, se il concorrente è minorenne.
4	Certificato di stato libero in carta semplice, rilasciato in data non anteriore alla comunicazione di esito del concorso.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra Amministrazione o, per altri concorsi, all'Amministrazione della Marina militare.

I soli orfani di guerra sono autorizzati a presentare tutti i documenti in carta semplice anzichè in carta da bollo.

I documenti presentati dai candidati ammessi all'Accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo ove gli interessati lascino l'Istituto.

I documenti dei giovani che si ritirano dal concorso o che, per qualsiasi motivo, non conseguano l'ammissione, saranno restituiti agli interessati.

Art. 5.

Partecipazione al concorso dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare la domanda di partecipazione al concorso alle Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a Legazioni, i quali:

a) cureranno l'istruttoria delle domande anche dal punto di vista della raccolta delle notizie riservate sulla onorabilità dei concorrenti e delle loro famiglie;

b) faranno pervenire vistati al comando dell'Accademia navale entro il 1° ottobre 1967 le domande e i documenti richiesti dall'art. 3 unitamente ad una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studio dà adito, nello Stato in questione, il titolo presentato. Sarà comunque interpellato il Ministero degli esteri sulla validità del titolo di studio sopracitato ai fini dell'ammissione al concorso.

La data della presentazione a Livorno sarà tempestivamente comunicata dal comando Accademia insieme con la conferma della validità del titolo di studio.

Ricevuta tale comunicazione le predette autorità diplomatiche:

visteranno i documenti richiesti dall'art. 4 che dovranno essere esibiti dai concorrenti all'atto della loro presentazione a Livorno per la visita medica;

disporranno l'avvio dei concorrenti a Livorno per la visita medica, e le successive prove di concorso, fornendoli dei documenti di viaggio necessari.

Art. 6.

Esclusione e rinvio dal concorso

Saranno esclusi dal concorso su deliberazione del comando dell'Accademia navale:

a) i giovani che non presenteranno entro i termini stabiliti dagli articoli 3 e 4 la domanda e i documenti richiesti;

b) i giovani che non si trovassero presenti al momento dell'appello per le varie operazioni di concorso.

Il Ministero si riserva la facoltà di allontanare dall'Accademia navale in qualsiasi momento dello svolgimento del concorso quei giovani la cui permanenza nell'Istituto fosse comunque giudicata inopportuna.

CAPITOLO II

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Art. 7.

Visita medica

1) La visita medica ha lo scopo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati al capitolo III del presente decreto. Essa verrà effettuata da una Commissione unica nominata dal Ministero.

2) La visita medica avrà luogo a Livorno, presso l'infermeria dell'Accademia navale.

I concorrenti dovranno presentarsi nella sede predetta alle ore 16 del giorno che verrà loro comunicato.

I concorrenti che alla mezzanotte del giorno 5 ottobre 1967 non avessero ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando Accademia entro il successivo giorno 6.

3) Il verdetto della Commissione è inappellabile e sarà comunicato al concorrente al termine degli accertamenti clinici.

I concorrenti dichiarati inidonei verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

I concorrenti che presentino infermità od imperfezioni suscettibili di rapida guarigione, come specificato nell'art. 21 verranno dichiarati condizionatamente idonei e ammessi al concorso.

Art. 8.

Permanenza nell'Istituto

I concorrenti risultati idonei o idonei condizionati alla visita medica rimarranno in Accademia per un periodo di circa 8 giorni per essere sottoposti alle prove attitudinali e per sostenere gli esami di concorso. Durante il periodo di permanenza in Accademia il concorrente:

a) per la preparazione agli esami di concorso potrà fruire, se lo desidera, della guida di professori assistenti dell'Accademia navale;

b) sarà soggetto alle disposizioni del regolamento interno dell'Istituto.

Art. 9.

Prove attitudinali

Le prove attitudinali comprenderanno « tests intellettivi », « tests caratteriologici » e « tests culturali » intesi ad accertare la maturità di pensiero del concorrente e la sua attitudine allo studio delle scienze fisico-matematiche.

La Commissione di cui all'art. 11, lettera *b*) emetterà il giudizio di idoneità o meno del candidato: giudizio inappellabile che sarà comunicato all'interessato entro 30 giorni dal termine della prova.

I candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 10.

Prove di concorso

a) *Prova orale di matematica* — (per il programma d'esame vedi art. 27).

Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame orale di matematica la Commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 9 e 0 ventesimi nei casi di inidoneità. La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di matematica.

b) *Prova orale di cultura generale* — (storia e geografia) (per il programma d'esame vedi art. 28).

Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame orale di cultura generale la Commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 9 o 0 ventesimi nei casi di inidoneità. La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame di cultura generale.

c) *Prova orale facoltativa di lingue estere* — (inglese, francese, tedesco e spagnolo). Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e da scriverla correntemente.

Durata minima dell'esame: 15 minuti.

Dopo ogni esame la Commissione procederà a determinare la idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi la idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 9 o 0 ventesimi nei casi di non idoneità.

La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di lingua estera.

d) Le prove orali si svolgeranno alla presenza di almeno altri due concorrenti.

Art. 11.

Commissioni

Le Commissioni per la visita medica, per le prove attitudinali e per le prove di concorso saranno nominate dal Ministero della difesa.

Esse saranno così composte:

a) Commissione medica:

un capitano di vascello, presidente (unico per tutte le Commissioni);

ufficiale superiore direttore del servizio sanitario dell'Accademia navale, membro;

due ufficiali superiori medici della Marina militare, membri;

un ufficiale medico della Marina militare, membro e segretario.

b) Commissione per la prova attitudinale:

un capitano di vascello, presidente (unico per tutte le Commissioni);

ufficiali psicotecnici della Marina militare, membri;

ufficiali ed insegnanti dell'Accademia navale, membri;

un ufficiale dell'Accademia navale, segretario.

c) Commissioni per le prove di concorso (una per la matematica, una per la cultura generale, una per le lingue):

un capitano di vascello, presidente (unico per tutte le Commissioni);

un capitano di vascello o capitano di fregata, vice presidente;

ufficiali e professori civili dell'Accademia navale, membri.

Esse saranno composte complessivamente di 5 o 7 membri:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe, segretario (senza voto).

Art. 12.

Ordine di classificazione

I concorrenti giudicati idonei alla visita medica e alle prove di cui all'art. 9 e che avranno superato favorevolmente le prove obbligatorie, coloro cioè che in ciascuna di esse avranno riportato un punto non inferiore a 10/20 saranno ordinati in una unica graduatoria definitiva in base alla somma dei seguenti punti espressi in ventesimi:

a) punto riportato nella prova di matematica;

b) punto riportato nella prova di cultura generale;

c) mezza unità di punto per ciascuna lingua facoltativa, nella quale il concorrente abbia conseguito la idoneità con un punto superiore a 15/20.

Per i concorrenti provenienti dal Collegio « Morosini » valgono le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 18 febbraio 1964, n. 48. A parità di punteggio la precedenza in classifica sarà data agli orfani di guerra, successivamente ai provenienti dalla scuola militare « Nunziatella »; a parità di requisiti, avranno precedenza i più giovani.

Art. 13.

Assegnazione ai vari corpi

Sulla base della graduatoria definitiva degli idonei di cui al precedente articolo il comando dell'Accademia navale, presi

gli ordini dal Ministero della difesa, procederà con scelta insindacabile all'assegnazione definitiva degli idonei nel Corpo di Stato Maggiore e nei Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali).

Tale scelta sarà basata sui requisiti fisici, sulla classificazione delle prove attitudinali, e sul posto di merito conseguito nella graduatoria definitiva degli idonei.

Art. 14.

Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti

I concorrenti collocati in graduatoria per ciascuno dei Corpi di Stato Maggiore e tecnici (Genio navale e Armi navali), fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi quali allievi della 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale ed entreranno nell'Istituto appena proclamati i risultati del concorso. Gli eccedenti, anche se idonei, saranno rinviati al loro domicilio.

Art. 15.

Disposizioni Amministrative

1) Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti.

Essi potranno beneficiare della riduzione a tariffa militare sul biglietto di prima classe. A tale scopo potranno rivolgersi ai Comandi marina o alle capitanerie di porto più vicini alla loro residenza, o alle stazioni carabinieri del luogo di residenza, i quali, previo esame dei documenti comprovanti la partecipazione degli interessati al concorso, rilasceranno lo scontrino ed il foglio di viaggio per la sola andata.

Tale beneficio è esteso anche ai concorrenti residenti all'estero i quali per ottenere la riduzione per il viaggio dal confine fino a Livorno si rivolgeranno alle autorità di frontiera.

2) L'Accademia navale provvederà per l'alloggio ed il vitto per la durata della visita medica e delle prove di concorso. I concorrenti dovranno però essere provvisti del denaro occorrente per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Accademia navale per i giovani che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio. A tale fine i concorrenti dovranno depositare la somma di L. 5.000 (cinquemila), che costituirà una scorta intangibile per l'eventuale ritorno in famiglia. La somma predetta sarà passata al fondo privato per i giovani che avranno vinto il concorso.

3) Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti e per interventi operatori, anche se, per ragioni di urgenza, il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica o l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

CAPITOLO III
REQUISITI FISICI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA NAVALE

Art. 16.

Generalità

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per l'ammissione, è determinata, con giudizio inappellabile, da una Commissione medica (vedi art. 7), sulla guida dell'« Elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio o determinanti la ridotta attitudine nella Marina militare », vigente all'atto del concorso, nonchè in base alle seguenti istruzioni speciali che si trascrivono per opportuna conoscenza.

Art. 17.

Esame somatico

1) Trattandosi di giovani che pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve esere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica.

Ferma restando la valutazione obiettiva dell'armonia dello sviluppo corporeo, il minimo di statura ed il perimetro toracico debbono essere rispettivamente:

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno: statura m. 1,61, perimetro toracico m. 0,80; per i giovani che non hanno ancora compiuto il 19° anno: statura m. 1,62, perimetro toracico m. 0,81; per i giovani che hanno già compiuto il 19° anno: statura m. 1,63, perimetro toracico m. 0,82.

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura.

2) I concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quando abbiano perduto al massimo cinque denti, purchè non contrapposti, con integrità degli incisivi e dei canini. Gli elementi mancanti debbono essere sostituiti da moderna protesi fissa. I denti superficialmente cariati, qualora non opportunamente otturati, sono motivo di riserva per l'idoneità del candidato, che all'atto della presentazione per iniziare il corso, dovrà aver provveduto alle relative cure.

3) Saranno causa di non idoneità, invece, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dall'« Elenco delle infermità » della Marina militare:

a) tutte le manifestazioni morbose che, pur non avendo raggiunto un grado tale da essere motivo di inabilità al servizio militare, costituiscano un manifesto esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili con il servizio di ufficiale di Marina;

b) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita o di falangi, accorciamenti di arti, asimmetrie, ecc.) che producano disturbi funzionali anche lievi o che costituiscano una appariscente deformità;

c) la pressione arteriosa omerale che superi i 140 mm. di Hg. per la massima ed i 95 mm. di Hg. per la minima;

d) le infermità e le imperfezioni fisiche per le quali l'« Elenco delle infermità » prescrive, per l'accertamento definitivo nei militari ed iscritti di leva; la rivedibilità o l'osservazione in ospedale militare.

Art. 18.

Esame oculistico

Tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga ed incerta cura e gli strabismi manifesti, sono causa di non idoneità.

I requisiti visivi minimi per l'ammissione al Corso allievi ufficiali di Stato Maggiore sono i seguenti:

a) visus naturale 9/10 binoculare con 7/10 all'occhio peggiore;

b) normalità delle seguenti funzioni dell'organo visivo: senso luminoso, senso di profondità, equilibrio muscolare, campo visivo, senso cromatico accertato con le tavole pseudoisocromatiche di Stilling.

Previa paralisi dell'accomodazione saranno accertate le condizioni del fondo oculare e lo stato diottrico.

Sono motivo di esclusione: la presenza di lesioni dei mezzi diottrici e del fondo oculare, la ipermetropia semplice superiore a 1,5 diottrie, gli astigmatismi di qualunque specie superiori a $\pm$ 0,75, la anisometropia superiore a 1/2 diottria e la miopia di 0,50 ferma restando l'acuità visiva di cui alla lettera *a*).

Per i concorrenti al corso allievi ufficiali dei Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali) il visus deve essere uguale almeno a 10/10 in un occhio e a 7/10 nell'altro, dopo corretto con lenti tollerate l'eventuale vizio di rifrazione, che non dovrà superare i seguenti limiti:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie anche in un solo occhio;

b) astigmatismo regolare miopico o ipermetropico: 3 diottrie in uno degli assi principali, anche in un solo occhio;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico, anche in un solo occhio;

d) l'anisometropia sferica o astigmatica: 2 diottrie.

Il senso cromatico, accertato con le lane, deve essere normale.

Saranno sottoposti ad esame schiascopico, in paralisi accomodativa, solo quei concorrenti che siano al limite della idoneità o nei quali si sospetti uno spasmo accomodativo.

Art. 19.

Esame otorinolaringoiatrico

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 dB per le frequenze da 250 a 4000 v.s. ed a 30 dB per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di 5 metri.

Sono causa d'inabilità, tra l'altro:

a) tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio, ed i loro esiti, che compromettano l'integrità dell'organo;

b) le imperfezioni o gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;

c) l'ipertrofia della tonsilla faringea con segni di linfatismo o di adenoidismo;

d) i disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

Art. 20.

Altri esami

L'idoneità fisica viene giudicata anche in base al risultato degli esami di laboratorio collaterali più comuni (esami radiologici, esame dell'urina, ecc.).

Art. 21.

Idoneità condizionata

Le infermità e le imperfezioni che, pur costituendo motivi di inabilità, siano, con cure mediche o chirurgiche, suscettibili di pronta guarigione, potranno non essere motivo di esclusione.

In tali casi sarà emesso giudizio di « idoneità condizionata ». Il giudizio definitivo di idoneità sarà espresso dal capo servizio sanitario dell'Istituto prima dell'ammissione definitiva in Accademia e sarà subordinato al buon esito delle cure mediche o chirurgiche a cui il concorrente si sarà sottoposto per suo conto.

Art. 22.

Perdita della idoneità fisica

Durante il concorso potranno essere rinviati dall'Accademia quei concorrenti che rivelino malattie non manifestate nè diagnosticabili all'atto della visita medica o quelle alterazioni che possano sorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare l'efficienza fisica richiesta a chi debba prestare un lungo servizio nella Marina militare.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 23.

Allievi della 1a e 2a classe

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877, agli allievi della 1a e 2a classe del corso normale si applica il seguente trattamento economico:

1) Sono a totale carico dello Stato le spese concernenti il mantenimento degli allievi, e cioè:

a) la somministrazione del vitto in Accademia e durante i periodi di imbarco;

b) la somministrazione in uso degli effetti di vestiario. Al termine della 2a classe, detti effetti possono essere lasciati, in tutto o in parte, agli allievi, ad esclusivo giudizio del Comando dell'Istituto (Allegato *C*);

c) la somministrazione di medicinali, escluse le specialità;

d) le cure medico-chirurgiche, per interventi operatori e per degenza e consulti, se l'infermità sia dipendente da causa di servizio, fatta eccezione per le particolari prestazioni richieste dalle famiglie;

e) la concessione di una indennità giornaliera intangibile, da utilizzare esclusivamente per la 1a vestizione all'atto della nomina ad aspirante del servizio permanente effettivo. Detta indennità non è dovuta per i corsi che si ripetono.

2) Sono a carico delle famiglie:

a) le « spese ordinarie », concernenti l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria, nonchè la manutenzione del vestiario.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria acquistati come sopra restano di proprietà degli allievi. Libri ed oggetti forniti in più restano, invece, di proprietà dell'Accademia con facoltà da parte del comando, di lasciarli agli allievi, in tutto o in parte al termine della 2a classe.

L'importo delle « spese ordinarie » è diviso in quote trimestrali, da corrispondersi anticipatamente, alle seguenti scadenze: 1° novembre - 1° febbraio - 1° maggio - 1° agosto.

Per l'anno accademico 1967/68 l'ammontare delle « spese ordinarie » è fissato in L. 60.000, pari a quote trimestrali di lire 15.000 ciascuna.

Eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo, saranno tempestivamente notificate alle famiglie;

b) le « spese straordinarie », riferentisi:

al pagamento di specialità medicinali, cure dentarie, prestazioni e cure medico-chirurgiche speciali richieste dalle famiglie degli allievi; al pagamento di cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio, anche se per ragioni di urgenza il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica con l'intervento operatorio da parte di specialisti civili;

al rinnovamento di capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo;

all'acquisto di strumenti scientifici, regoli-calcolatori, compassi, vocabolari ed inoltre degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie;

al pagamento di rotture e perdite di materiale per negligenza;

c) le « spese di carattere personale » motivate dalle minute esigenze personali degli allievi e da fronteggiare con denaro fornito agli allievi stessi dalle rispettive famiglie.

In rapporto a tali spese, il comando dell'Istituto non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo.

d) il « deposito cauzionale » consistente nel versamento in unica soluzione della somma intangibile di L. 10.000 — da effettuare all'atto dell'ammissione definitiva — a garanzia della liquidazione dei conti, in caso di rinvio dall'Istituto per qualsiasi motivo.

Tale somma verrà restituita al termine della 3a classe e ad esami superati — o all'atto del ritiro o rinvio dell'allievo — previa deduzione di quanto ancora eventualmente dovuto all'Accademia navale a qualsiasi titolo;

e) le rimesse di denaro relative alle spese ordinarie, straordinarie, di carattere personale e al deposito cauzionale dovranno essere inviate mediante versamento sul conto corrente postale n. 22/11371 intestato all'Accademia navale - Servizio di commissariato.

Le rimesse relative alle spese di carattere personale non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal Comando all'inizio di ogni anno accademico.

Art. 24.

Effetti del mancato pagamento delle spese a carico delle famiglie

Con la dichiarazione prescritta all'art. 3, lett. *b*) i genitori o tutori degli allievi s'intendono vincolati al pagamento delle spese previste dal presente decreto e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'Amministrazione dell'Accademia.

Incorre nel rinvio dall'Istituto l'allievo la cui famiglia lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti prescritti senza effettuarli, o che trascuri, per un uguale periodo di tempo, di soddisfare i conti personali.

Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia può promuovere per il ricupero dei suoi crediti.

Art. 25.

Liquidazione dei conti

1) Nei riguardi degli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente di far parte dell'Accademia, si applicano le disposizioni che seguono:

a) le quote di indennità giornaliera già maturate saranno versate in Tesoreria, a favore dell'Erario;

b) i genitori o i tutori dovranno soddisfare gli obblighi assunti verso l'Amministrazione, liquidando immediatamente:

le spese ordinarie per tutto il trimestre in corso;

le spese straordinarie sostenute per conto dell'allievo fino alla data della sua partenza dall'Accademia;

c) gli allievi dovranno restituire i libri e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale in aggiunta alla normale dotazione, nonchè tutti gli effetti di corredo; potranno essere lasciati all'allievo gli effetti personali che, ad esclusivo giudizio dell'Istituto, risultassero strettamente necessari per effettuare il viaggio di ritorno in famiglia;

d) gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento rimarrà di proprietà dell'allievo soltanto se il relativo acquisto sia stato già saldato all'atto della partenza e la famiglia abbia liquidato ogni pendenza amministrativa con l'Istituto.

2) Continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni stabilite dai precedenti articoli nei riguardi degli allievi che:

siano inviati in licenza straordinaria per qualunque motivo;

rimangano assenti dall'Istituto per motivi di salute;

fruiscano di licenza ordinaria o di brevi licenze concesse dal regolamento dell'Istituto.

Art. 26.

Aspiranti

Gli allievi che hanno superato gli esami della 2a classe ed hanno riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono

nominati aspiranti con diritto ai relativi assegni fissi, pari al trattamento economico iniziale di guardiamarina o sottotenente del s.p.e.

L'importo degli assegni sarà accantonato ed amministrato dal comando dell'Istituto che lo devolverà:

alle spese di mantenimento;

alle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

alle spese per acquisto libri, sostituzione di effetti di vestiario e completamento del corredo da ufficiale;

alle stesse eventuali spese straordinarie, riportate per gli allievi all'art. 23;

al fondo privato per spese personali.

Gli assegni non competono agli aspiranti ripetenti; le famiglie saranno chiamate a sostenere l'onere della loro permanenza nell'Istituto.

All'atto della nomina ad ufficiale la differenza attiva, risultante tra gli assegni accantonati e le spese di cui al 2° capoverso, sara corrisposta all'interessato in sede di liquidazione del suo conto personale. Nel caso in cui gli assegni non risultassero sufficienti a coprire le spese stesse, la differenza dovrà essere versata dalla famiglia.

CAPITOLO V.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI ORALI DI AMMISSIONE

L'esame di matematica verterà sui programmi previsti per l'esame di maturità classica, come di seguito specificato.

Art. 27.

Esame orale di matematica

Programma di algebra:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali, interi e delle frazioni algebriche.

Identità ed equazioni. Principii della teoria delle equazioni.

Risoluzione di un'equazione di I grado.

Numeri reali assoluti. Uguaglianze, disuguaglianze, operazioni razionali su di essi. Radice E.ma nel campo dei numeri reali assoluti (radice aritmetica). Calcolo dei radicali.

Numeri reali relativi. Radicali nel campo relativo. Disuguaglianze fra valori assoluti. Disuguaglianze fra numeri reali (relativi).

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazione di secondo grado. Relazione fra i coefficienti e le radici di una equazione di secondo grado. Regola dei segni di Cartesio.

Equazioni riducibili di 2° grado. Equazioni irrazionali.

Principi generali sui sistemi di equazioni. Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al primo.

Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

La funzione esponenziale per a positivo. Curva esponenziale. Equazione esponenziale.

Logaritmi dei numeri reali e positivi; definizione e proprietà.

Teoremi relativi alle operazioni sui logaritmi.

Progressioni aritmetiche e geometriche.

Programma di trigonometria piana:

Misura degli archi e degli angoli, coordinate sopra la retta, la circonferenza e nel piano.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazione.

Relazione fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, ecc.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco.

Valori delle funzioni circolari di alcuni archi.

Riduzione al primo quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi.

Verifica di identità trigonometriche e risoluzioni di equazioni trigonometriche.

Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

Il teorema dei seni e il teorema di Carnot. Formule di Delambre, di Briggs e di Nepero.

Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Programma di geometria:

Luoghi geometrici (asse di un segmento, bisettrice di un angolo). Punti notevoli di un triangolo.

Angoli alla circonferenza.

Arco capace di un angolo dato. Quadrangoli inscrittibili e circoscrittibili.

Equivalenza piana. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Teorema di Pitagora generalizzato. Grandezze geometriche. Grandezze continue. Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili. Inscrizione del decagono, del pentagono e del pentadecagono regolare nella circonferenza.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio.

Il numero « p greco ».

Teoria della misura e applicazione dell'algebra alla geometria.

Rette e piani nello spazio. Ortogonalità e parallelismo.

Diedri, triedi, triedri polari. Proprietà delle facce e dei diedri di un triedro.

Eguaglianza diretta e inversa. Casi di eguaglianza dei triedri.

Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni, sfere.

Aree e volumi dei solidi studiati.

Art. 28.

Esame orale di cultura generale

Programma di storia:

I. — Origini del Risorgimento Italiano - La restaurazione e la Santa Alleanza - Le società segrete - Primi moti liberali, particolarmente in Italia - Rivolgimenti europei del 1830-31.

II. — Giuseppe Mazzini e la sua azione politica - Vincenzo Gioberti e il federalismo - Altre correnti politiche in Italia - Riforme e statuti - Rivoluzioni europee del 1848.

III. — L'Italia nel biennio 1848-1849 e la prima guerra di indipendenza - Il decennio di raccoglimento: 1849-1859. L'opera di Cavour - La seconda guerra d'indipendenza italiana e la spedizione dei Mille.

IV. — L'Italia dalla proclamazione del nuovo Regno al 1866 - La terza guerra d'indipendenza - La questione romana - Prime colonie - La conquista della Libia.

V. — La Francia sotto Napoleone III - Formazione della unità germanica - Gli Stati Uniti e la guerra di secessione - La conquista d'Oriente e la formazione degli Stati Balcanici.

VI. — La politica delle grandi potenze mondiali dopo il Congresso di Berlino - Ideologie e movimenti sociali - Espansione coloniale - Politica economica e coloniale inglese - Lo Estremo Oriente, Cina, Giappone, Russia, Spagna e Stati Uniti.

VII. — La prima guerra mondiale: cause, neutralità e intervento dell'Italia - Operazioni militari nei primi due anni di guerra; le grandi offensive austro-tedesche del 1916-1917.

VIII. — La prima guerra mondiale: l'ultimo anno, la pace - Il nuovo assetto politico dell'Europa - Il problema coloniale del dopoguerra: colonie, protettorati, mandati.

IX. — Il periodo fra le due grandi guerre - La trasformazione dell'impero coloniale inglese in Commonwealth - Il prodigioso sviluppo economico degli Stati Uniti - Le divisioni dell'Europa - Il tentativo nazista - La guerra d'Etiopia - La guerra di Spagna.

X. — La seconda guerra mondiale. La resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica Italiana - Tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo - Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli - Comunità europea.

Programma di geografia:

I. — Elementi di geografia matematica - I corpi celesti - Sole e sistema solare - La terra: forma, dimensioni, movimenti la misura del tempo - Calendari - Orientamento - Coordinate geografiche - Elementi di cartografia.

II. — Elementi di geografia fisica. Lineamenti generali del globo terracqueo - La morfologia terrestre - Elementi di Litologia e Geologia - Il mare e i suoi fenomeni - L'atmosfera e i suoi fenomeni - Le acque continentali.

III. — Elementi di geografia biologica ed antropica - La distribuzione delle piante e degli animali sulla superficie terrestre - L'uomo sulla terra - Le grandi scoperte geografiche - Il clima e le principali regioni climatiche - Le basi geografiche dell'utilizzazione del suolo - La distribuzione degli uomini e la utilizzazione del suolo - I sistemi di coltivazione - Bonifiche e

irrigazioni - I vari mezzi di comunicazione e i loro rapporti con le condizioni geografiche - L'evoluzione storica del traffico - I vari sistemi di trasporto - Le comunicazioni marittime - Le grandi correnti del traffico oceanico - I grandi porti e la loro struttura geografica ed economica - Le principali marine del mondo - I passaggi obbligati del commercio mondiale - Cenno sulle comunicazioni stradali, ferroviarie ed aeree.

IV. — Geografia dell'Italia - Profilo geografico dell'Italia con particolare riguardo ai mari e alle coste. Clima, vegetazione - Coltivazioni - Allevamento - Risorse del sottosuolo - Economia industriale - Comunicazioni - Elementi di geografia politica.

V. — Europa - Caratteristiche generali e principali aspetti fisici antropici ed economici - Gli Stati mediterranei - L'Inghilterra - La Germania - La Russia sovietica - Gli Stati scandinavi - I Paesi Bassi.

VI. — Asia - Caratteri generali - Lineamenti orografici e morfologici - Idrografia, clima e vegetazione. Asia Russa - Cina - Giappone - India - Pakistan - Indonesia - Stati del Medio Oriente.

VII. — Africa - Caratteri generali: morfologia e rilievo - Idrografia, clima e vegetazione - Africa Mediterranea - Africa Orientale - Sud Africa - Congo.

VIII. — America settentrionale e centrale - Caratteri generali, morfologia e rilievo - Idrografia, clima e vegetazione. Canadà - Stati Uniti - Messico.

IX. — America meridionale - Caratteri generali e morfologia - Idrografia, clima e vegetazione - Brasile - Argentina - Venezuela - Gli Stati Andini.

X. — Oceania - Caratteri generali e morfologia - Idrografia, clima e vegetazione - L'Australia - La Nuova Zelanda.

XI. — Le regioni polari - Caratteri generali - Regioni polari artiche - L'Antartide.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1967

Il Ministro per il tesoro COLOMBO

Il Ministro per la difesa TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti addì 16 maggio 1967
Registro n. 59 Difesa-Marina, foglio n. 18

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 400, possibilmente dattiloscritta

Al Comando Accademia navale - LIVORNO

RACCOMANDATA

Il sottoscritto (1) . . . . . . di . . . e di . . . . domiciliato a . . provincia di . . . . . via . . . n. . . nato a . . . . Provincia di il . . domanda di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale - Anno accademico 1967/68.

Il Corpo di assegnazione preferito è (2) .

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio (3) conseguito nell'anno . . . . . presso l'Istituto . . . . di . . . nella sessione di esami.

Il sottoscritto è candidato agli esami di (3) . . che dovrà sostenere il . . . presso l'Istituto . . di .

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (4)

c) di non aver riportato condanne penali (5);

d) di essere celibe oppure vedovo senza prole.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400;

una dichiarazione in carta libera del genitore (o del tutore) di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative riportate nel bando di concorso.

Si riserva inoltre di presentare all'atto della visita medica ed in caso di ammissione alla 1ª classe i documenti richiesti dall'art. 4 del bando di concorso.

Il sottoscritto, avendo preso conoscenza della notificazione di concorso, dichiara di consentire senza riserve, in tutto ciò che è in essa stabilito.

. . . . addì . . . . . .

(firma per esteso e leggibile)
. . . .

(firma leggibile del genitore che esercita la patria potestà o del tutore se il candidato è minorenne)
. . . .

---

(1) Nome e cognome.

(2) Stato maggiore - Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali). La questione concernente il Corpo di assegnazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione avendo per essa, un solo scopo orientativo; l'assegnazione ai Corpi avrà luogo al termine del concorso, nei modi indicati all'art. 13 della notificazione.

(3) La precisazione richiesta circa l'aver o meno già conseguito il titolo di studio è necessaria al comando dell'Accademia per stabilire la data più opportuna di convocazione del candidato, tenendo conto delle sue necessità di preparazione per l'eventuale conseguimento del diploma nella sessione autunnale. Compilare una sola delle due richieste.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

Il Ministro: TREMELLONI

ALLEGATO B

Modello dell'atto di sottomissione prescritto dall'art. 3 lettera b) *della notificazione per l'ammissione alla I classe dell'Accademia navale (in carta da bollo da L. 400, possibilmente dattiloscritto).*

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico io sottoscritto . . . . domiciliato a . . . . via . . . . n. . . mi obbligo personalmente, a tenore della notificazione di concorso 1967 per l'ammissione alla I classe del Corso normale allievi ufficiali dell'Accademia navale indetto per il corrente anno, a pagare per mio figlio / il mio pupillo (1) . . . . . .

a) la somma di L. 60.000 annue a titolo spese ordinarie, da versare all'Accademia navale in quote trimestrali anticipate di L. 15.000 ciascuna, come è specificato dalle disposizioni amministrative della notificazione suddetta;

b) le spese straordinarie che mi saranno a suo tempo indicate dal comando dell'Accademia navale uniformandomi, per il pagamento, alle prescrizioni stabilite dalle disposizioni amministrative della predetta notificazione;

c) la somma di L. 10.000, in unica soluzione all'atto dell'ammissione in Accademia navale, quale deposito cauzionale intangibile, a garanzia del pagamento dei conti, in caso di rinvio dell'allievo dall'Istituto per qualsiasi motivo.

Resta inteso che il versamento di tale deposito non mi esime dal puntuale pagamento di quanto da me dovuto secondo i precedenti punti *a*) e *b*), la cui omissione e ritarde comporta l'allontanamento dell'allievo dall'Istituto ai sensi dell'art. 25 della notificazione di concorso.

In caso di ritiro o di rinvio del giovane dall'Academia prima del compimento del corso, mi obbligo a rimborsare immediatamente e per intero all'Accademia navale tutte le somme delle quali, per qualsiasi titolo risultassi debitore, in relazione a quanto prescrivono le disposizioni della suddetta notificazione di concorso.

. . . . addì 1967

Firma
. . . .
(per esteso e leggibile)

— autentica notaio;
— registrazione presso Ufficio registro.

---

(1) Nome, cognome del giovane.

Il Ministro: TREMELLONI

ALLEGATO *C*

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI		Da distribuire alla ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
		2	3	4	5
Ancorette per camisacci . .	n.	—	—	3	3
Ancorette per maglie .	»	2	—	—	2
Berretto di panno per divisa fatica	»	1	—	—	1
Berretto bianco per divisa fatica	»	—	—	1	1
Berretto di panno per divisa ordinaria	»	—	1	—	1
Berretto bianco per divisa ordinaria . . .	»	—	—	1	1
Borsa di pulizia	»	1	—	—	1
Borsa porta libri	»	1	—	—	1
Borsellino di pelle	»	1	—	—	1
Bretelle	»	—	1	—	1
Calze di cotone per divisa fatica	»	8	—	(1) 6	14
Calze bianche di cotone per divisa ordinaria	»	—	—	8	8
Calze di cotone per divisa ordinaria	»	4	4	—	8
Calze di lana per tenuta sportiva	»	2	2	—	4
Calze nere per divisa da società	»	—	2	—	2
Calzettoni di cotone kaki	»	—	—	3	3
Calzone di panno per divisa fatica	»	2	—	—	2
Calzone panno per divisa ordinaria	»	—	1	—	1
Calzone di tela bianca per divisa fatica	»	—	—	3	3
Calzone di tela bianca per divisa ordinaria .	»	—	—	3	3
Calzoncini di tela kaki .	»	—	—	2	2
Calzoncini per ginnastica .	»	3	—	—	3
Camicie di cotone per divisa ordinaria	»	—	4	—	4
Camicie da società	»	—	2	—	2
Camicie di cotone per divisa da fatica	»	5	—	—	5
Camicie tela bianca alla marinara	»	—	—	3	3
Cappelli di tela bianca .	»	—	—	3	3
Cappotto di panno per divisa da fatica	»	1	—	—	1
Cappotto di panno per divisa ordinaria	»	—	1	—	1
Cappotto impermeabile	»	—	1	—	1
Cintura di tela turchina per calzoni	»	1	—	—	1
Cinturino di cuoio per spadino	»	—	1	—	1
Colletti per camicia da società	»	—	2	—	2
Colletti per camicia di plastica . .	»	—	3	3	6
Cordoni bianchi	»	2	—	—	2
Coperte di lana (*)	»	2	—	—	2
Cravatta di seta nera . . .	»	—	1	—	1
Cravattina da società	»	—	1	—	1
Farsetti di cotone bianco .	»	—	—	4	4
Fascia di seta per berretto divisa ordinaria	»	—	1	1	2
Fazzoletti bianchi	»	8	—	4	12

(1) Da distribuire all'inizio della 2ª classe.

(*) Una da ritirare alla fine della 4ª classe.

Segue: TABELLA *C*

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI		Da distribuire alla ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
		2	3	4	5
Fazzoletti neri alla marinara	»	—	—	1	1
Foderette bianche per berretto divisa ordinaria . .	»	—	—	3	3
Forbici per unghie	»	1	—	—	1
Gallone dorato per capo classe e sottocapo classe	»	—	2	—	2
Gallone di seta gialla per capo classe e sotto capo classe	»	3	—	—	3
Gemelli per polsini	p.	—	1	—	1
Giarrettiere	»	1	—	—	1
Giacca di panno per divisa		1.	—	—	1
ordinaria	n.	—	1	—	1
Guanti di pelle giallo-bruni	p.	1	—	—	1
Guanti di pelle bianca . . .	»	—	1	—	1
Guanti di filo bianchi . . .	»	2	—	—	2
Lucchetto per cassetta personale	n.	1	—	—	1
Tuta sportiva in cotone felpato	»	1	—	—	1
Maglie sportive	»	2	—	—	2
Maglie sovrapelle	»	3	—	—	3
Maglie di lana turchina . .	»	2	—	—	2
Maglie di cotone bianco . .	»	—	4	—	4
Mutande di cotone	»	5	—	3	8
Mutandine da bagno	»	1	—	—	1
Nastri seta con scritta Accademia Navale	»	1	—	1	2
Numeri d'argento	»	—	2	—	2
Nodi piani	»	—	2	—	2
Panciotti di panno per divisa ordinaria	»	—	1	—	1
Pettine	»	1	—	—	1
Sandali in plastica	p.	1	—	—	1
Pigiama	n.	3	—	—	3
Scarpe da riposo (sandali) .	p.	—	—	1	1
Scarpe di tela bianca con suola di gomma	»	1	—	—	1
Scarpe di cuoio per casa . .	»	2	—	—	2
Stivalini di pelle nera con elastico	»	1	—	—	1
Scarpe basse bianche di pelle di vitello al cromo, per uscita	»	—	—	1	1
Scarpe basse nere di vernice	»	—	1	—	1
Spadino con manico di madreperla	n.	—	1	—	1
Spazzolino per denti . . .	»	1	—	—	1
Spazzolino per unghie . .	»	1	—	—	1
Spazzola per capelli	»	1	—	—	1
Spazzola per panni	»	1	—	—	1
Stellette ricamate in argento	p.	—	(1) 2	—	2
Stellette ricamate in cotone bianco	»	—	(1) 1	—	1
Stellette in metallo	»	—	(1) 2	—	2
Tenute di macchina	n.	2	—	—	2
Trofeo ricamato in oro . .	»	—	1	1	2
Uose di tela bianca	p.	1	—	1	2
Valigia personale	n.	—	1	—	1

(1) Da distribuire all'inizio della 2ª classe.

Il Ministro per la difesa
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6238)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « linotipista tipografo ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 14 dell'8 aprile 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 272/Conc. 202, del 27 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1967, registro n. 33 Difesa, foglio n. 49, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, per la qualifica di mestiere di « linotipista tipografo » (cinque posti).

(6611)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per i Compartimenti di Milano, Trieste-Venezia, Genova, Bologna, Roma e Palermo nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi trecento posti di assistente di stazione in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 9 del 15 maggio 1967 (parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 febbraio 1967, n. 3751, concernente la approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i 60, 15, 10, 40, 20 e 15 posti riservati rispettivamente ai Compartimenti di Milano, Trieste-Venezia, Genova, Bologna, Roma e Palermo nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi trecento posti di assistente di stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2737.

(6191)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Nomina del vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Tolentino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1970 in data 29 aprile 1965, pubblicato nei modi di legge, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario del comune di Tolentino;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione, nominata con decreto n. 2593 del 18 maggio 1966;

Considerato che al concorso ha preso parte un solo candidato il quale dalla predetta commissione è stato dichiarato idoneo con punti 133,210;

Visto il regio decreto 11 marzo 1931, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Apriletti Rodolfo, nato a Tolentino il 22 novembre 1931 ed ivi domiciliato in via Garibaldi n. 74, è nominato in via di esperimento e per un biennio ufficiale sanitario del comune di Tolentino.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica della nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello del comune di Tolentino.

Macerata, addì 15 maggio 1967

Il medico provinciale: TEDESCHI

(6194)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 1° giugno 1967, n. **54**.

Istituzione di una Cattedra convenzionata con l'Università di Messina per l'insegnamento della storia moderna.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 3 *giugno* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Università degli studi di Messina per la istituzione ed il finanziamento di un posto di professore di ruolo da assegnare all'insegnamento della storia moderna presso quel corso di laurea in scienze politiche.

La convenzione avrà la durata di 10 anni a decorrere dall'anno accademico 1967-1968 e non avrà effetto se per la copertura del posto non sarà bandito un concorso pubblico secondo le vigenti norme sulla istruzione universitaria.

Art. 2.

La spesa annuale occorrente per l'applicazione della presente legge è determinata ai sensi della legge 22 giugno 1956, n. 35 e si farà fronte ponendola a carico del cap. 726 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1967.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° giugno 1967

CONIGLIO

SAMMARCO

(6322)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.